

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2015, n. 23-2427

Proroga del regime di accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro di cui alla DGR 30-4008 del 11/6/2012.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Vista l'approvazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

vista l'approvazione dei Decreti Legislativi del 14 settembre 2015: D.Lgs. n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; D.Lgs. n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; D.Lgs. n. 149 "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; D.Lgs. n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (denominata "Jobs Act");

vista la LR n. 34/2008, Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, in particolare l'art. 21, comma 1 della predetta legge, che definisce l'accreditamento regionale dei servizi al lavoro;

vista la D.G.R. n. 66-3576/2012, Approvazione del Repertorio degli Standard dei servizi regionali per il lavoro ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a) della L.R. 34/2008;

vista la D.G.R. n. 30-4008/2012, Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi per il lavoro, approvazione requisiti termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco (LR 34/2008 art. 21);

vista la D.G.R. n. 25-1906/2015, Approvazione dell'Atto di indirizzo per la formulazione del bando regionale di attuazione del Progetto straordinario Garanzia Giovani Disabili, che modifica l'Allegato A della D.G.R. n. 30-4008/2012 ed approva i pre-requisiti di rete e professionali di cui devono essere in possesso gli operatori SAL nel trattare target particolarmente svantaggiati (D.G.R. n. 66-3576/2012);

preso atto che, ai sensi dell'art. 21 comma 2 della LR 34/2008, con l'accreditamento è stata creata una rete per la realizzazione dei servizi al lavoro grazie alla quale sono stati resi ai cittadini, in situazione di disoccupazione o di rischio di perdita del posto di lavoro, servizi specialistici finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro attraverso misure di miglioramento della loro occupabilità;

considerato che il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 attua il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale e di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, nonché istituisce una rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

considerato che le indicazioni legislative nazionali dovranno trovare applicazione a livello regionale in particolare, per quanto qui di interesse, in riferimento al riordino delle deleghe alle Province e all'Area Metropolitana, in materia di politiche attive del lavoro e di formazione professionale, e in riferimento ai regimi di accreditamento per i servizi al lavoro;

preso atto che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti regionali di attuazione delle indicazioni legislative nazionali, è necessario dare continuità dell'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro;

considerato che la Commissione regionale per l'Impiego di cui art. 65 della l.r. 34/2008, nella seduta del 30 ottobre 2015, ha preso atto favorevolmente, ai sensi dell'art. 11 della suddetta legge regionale, della proposta di proroga di cui al presente provvedimento;

considerato inoltre che essendo in fase di ridefinizione il ruolo delle Province e della Città Metropolitana in materia di politiche per il lavoro, il Comitato Istituzionale al Lavoro, di cui all'art. 10 della l.r. 34/2008, non è operativo;

considerato quanto sopra esposto, si ritiene opportuno che l'attuale regime di accreditamento istituito con la DGR 30-4008/2012, sia prorogato in attesa della definizione del quadro normativo regionale per dare continuità ai servizi e alle misure di politica attiva verso i cittadini e al funzionamento delle reti territoriali dei Servizi per l'Impiego pubblici e privati accreditati;

ritenuto infine di demandare alla Direzione Regionale Coesione Sociale l'adozione degli atti amministrativi successivi e conseguenti alla presente deliberazione;
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di prorogare, nelle more dell'adozione dei provvedimenti regionali di attuazione delle indicazioni legislative nazionali, il regime di accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro, di cui alla DGR 30-4008 del 11/06/2012;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

- di demandare alla Direzione Regionale Coesione Sociale gli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23 comma 1, lett. a), del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)